

REPERTORIO N. \_\_\_\_\_

**UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE ORIENTALE**

**Provincia di Biella**

**CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

**LOCALE PER IL PAESAGGIO**

L'anno duemila \_\_\_\_\_ nel giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

presso la sede dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale sono intervenuti

i seguenti enti:

1) Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, in seguito denominata, per semplicità espositiva, Unione Montana, codice fiscale n. 90065260029 avente sede legale in Casapinta (BI) Via Bassetti n. 1 rappresentata dal Presidente pro tempore Sig. Passuello Gian Matteo domiciliato per la carica presso questa residenza il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in esecuzione della delibera di Consiglio dell'Unione n. \_\_ del \_\_/\_\_/20\_\_;

2) Comune di \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, avente sede legale in \_\_\_\_\_ (BI) via/fraz/piazza \_\_\_\_\_, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. \_\_\_\_\_ il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in esecuzione della delibera di Consiglio comunale n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_;

VISTI:

- il D.Lgs 267/2000 che prevede l'esercizio delle funzioni e servizi comunali

attraverso forme associate di Enti locali;

- le LL.RR. 11/2012 e 3/2014 che promuovono e definiscono l'associazionismo tra i Comuni al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio regionale, in particolare la L.R.3/2014 mediante l'Unione di Comuni.

#### RICHIAMATI:

- gli articoli 146 e 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";
- gli articoli 3 e 4 della L.R. n. 32/2008 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 )";
- la D.G.R. n. 34-10229 del 1° dicembre 2008 "Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche".

#### CONSIDERATO CHE:

- il processo di riforma dell'ordinamento locale, culminato nel T.U. 18 agosto 2000 n. 267, vede tra i principi basilari una forte spinta verso la gestione associata dei servizi da parte dei piccoli Comuni;
- gli artt. 27 e 28 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 attribuiscono, tra l'altro, alle Unioni di Comuni Montani la natura ed il ruolo di "UNIONI DI COMUNI" per l'esercizio associato delle funzioni comunali;

• la gestione della Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata consente, oltre che una razionalizzazione del servizio ed un'economia di scala resa possibile dalla gestione unitaria, di superare le difficoltà, soprattutto dei piccoli Comuni, per la gestione di una commissione che deve essere composta da almeno tre componenti;

• la gestione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio ne allarga la competenza oltre i confini del singolo Comune dando continuità e omogeneità di trattamento nella pratica applicazione dei casi in esame alla stessa;

CONSIDERATO INOLTRE che l'Unione ed i Comuni interessati hanno approvato la presente convenzione con le deliberazioni di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:

• Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale: deliberazione di C.U. n. \_\_\_ del \_\_/\_\_/20\_\_;

• Comune di \_\_\_\_\_: deliberazione di C.C. n. \_\_ del \_\_/\_\_/20\_\_;

RAVVISATO:

• che occorre tenere conto della circostanza che la neo costituita Unione dei Comuni continua ad avvalersi del personale dei mezzi e della Comunità Montana Val Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi, per lo svolgimento delle attività in questione; sono peraltro fatte salve diverse modalità operative, ove l'Unione, i Comuni interessati raggiungano la relativa intesa, nei limiti normativi previsti per le spese di personale e l'avvalimento del medesimo;

• che con le citate deliberazioni è stato approvato lo schema della presente

convenzione.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 - OGGETTO E FINE**

Gli Enti sottoscrittori della presente convenzione, costituiscono in forma associata la Commissione Locale per il Paesaggio di cui all'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e all'art. 4 della L.R. n. 32/2008 ed a tal fine individuano l'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, d'ora in poi denominata Unione Montana, quale capofila per la nomina dei componenti della Commissione e la gestione della stessa.

La commissione, come sopra costituita, rilascerà su richiesta, anche pareri preventivi sugli interventi da svolgersi nel territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.

Definisce altresì i rapporti tra i contraenti.

#### **ART. 2 - COMPOSIZIONE**

L'Unione Montana provvederà, in applicazione dell'art. 4 della L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 e della D.G.R. n. 34-10229 del 1 dicembre 2008, alla costituzione della Commissione oggetto della presente convenzione che dovrà essere composta da almeno n. 9 componenti in possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente.

La Commissione Locale per il Paesaggio, come sopra costituita, durerà in carica per

un periodo di anni cinque. Il mandato è rinnovabile per una sola volta o per non più di dieci anni consecutivi. La commissione locale per il paesaggio esercita anche dopo la scadenza, e fino al suo rinnovo, le funzioni che le sono attribuite.

### **Art. 3 - NORME TECNICHE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

Per le norme tecniche inerenti il funzionamento della Commissione si rimanda al regolamento di funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale.

### **ART. 4 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Alla direzione della gestione associata della Commissione Locale per il Paesaggio è preposto un Responsabile con incarico conferito dal Presidente dell'Unione Montana. In caso di assenza o impedimento del Responsabile, il Presidente individua un sostituto nell'ambito dei dipendenti.

### **ART. 5 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento**

La presente convenzione avrà durata dalla sottoscrizione fino al 31/12/2025. Per i comuni già aderenti alle precedenti convenzioni repertorio n. 4 del 01 febbraio 2016, n. 7 del 12 maggio 2016 e n. 21 del 09 gennaio 2017, la presente è da intendersi quale rinnovo delle stesse.

La presente convenzione potrà essere rinnovata, prima della scadenza, per accordo espresso di tutti i sottoscrittori.

### **ART. 6 - REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

#### **LOCALE PER IL PAESAGGIO DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE ORIENTALE**

La Commissione Locale per il Paesaggio esercita le funzioni secondo i principi stabiliti nella presente convenzione e tramite le procedure, le modalità, i tempi ed i costi individuati nel regolamento di funzionamento della Commissione Locale per il

Paesaggio dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale. Il regolamento di cui sopra e le successive modifiche vengono approvate dal Consiglio dell'Unione Montana.

#### **ART. 7 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

I Comuni interni all'Unione Montana non avranno costi di gestione a seguito della sottoscrizione della presente convenzione.

La partecipazione finanziaria dei Comuni non aderenti all'Unione Montana sarà determinata nel regolamento di funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale.

#### **ART. 8 - ADESIONE DI NUOVI COMUNI**

L'adesione di nuovi Comuni alla presente convenzione può avvenire durante il periodo di vigenza della stessa previa deliberazione consiliare dell'ente aderente, approvata specificatamente dal Consiglio dell'Unione Montana e formalizzata con idoneo atto aggiuntivo.

L'adesione deve essere accordata con la garanzia del mantenimento degli standards di efficacia ed efficienza in essere nella struttura operativa al momento della richiesta di adesione.

#### **ART. 9 - CONFERENZA DEI SINDACI**

Per l'esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione associata è istituita la Conferenza dei Sindaci e del Presidente dell'Unione Montana o loro delegati.

La Conferenza è convocata dal Presidente dell'Unione Montana almeno una volta all'anno e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei Comuni sottoscrittori.

Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

#### **ART. 10 - RECESSO**

Ciascuno degli enti sottoscrittori può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali posizioni debitorie a carico e formale comunicazione agli altri enti aderenti a mezzo PEC, da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Il recesso di uno o più Comuni non fa venire meno la gestione unitaria del servizio per i restanti enti.

#### **ART. 11 - GARANZIE E RESPONSABILITÀ**

L'Unione Montana e i Comuni sono garanti e responsabili del servizio, sotto ogni aspetto, nei confronti reciproci e dei terzi, ciascuno per i propri impegni, competenze, oneri, obblighi espressamente attribuiti o desumibili dalla presente convenzione.

#### **ART. 12 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

L'Unione Montana è titolare del trattamento dei dati personali operati nell'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione.

#### **ART. 13 - CONTROVERSIE**

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria o tramite l'organo giurisdizionale competente, qualora non si addivenisse alla loro risoluzione.

#### **ART. 14 - PUBBLICITÀ DELLA CONVENZIONE**

Alla presente Convenzione deve essere assicurata ampia pubblicità.

Copia della stessa Convenzione deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche per via telematica, affinché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.

#### **ART. 15 - RINVIO ALLE NORME GENERALI**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia ed alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

#### **ART. 16 - REGISTRAZIONE**

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

#### **ART. 17 - NORMA DI SALVAGUARDIA**

Qualsiasi disposizione regolamentare contrastante con la normativa di settore vigente, dovrà essere disapplicata in favore di quest'ultima.

#### **ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE**

La presente Convenzione entra in vigore al momento della sua sottoscrizione da parte di tutti gli enti conferenti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi art. 15 comma 2 bis legge n. 241/1990.

Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale

Comune di \_\_\_\_\_